**Sentenza 2/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| Enrico MARINARO | Presidente |
| Francesco TARGIA | Consigliere– relatore |
| Massimo Giuseppe URSO | Primo Referendario |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 2531 del registro di segreteria nei confronti di:

- Massimo BIAGINI, nata a Empoli (FI) in data 9 febbraio 1966 e residente in Bolzano, Via Luigi Cadorna, n. 18, c.f. BGNMSM66B09D403T, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Generale di divisione in servizio al Comando Truppe Alpine, con l'incarico di Vice Comandante per il Territorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierpaolo Rivello e Mariapaola Marro del Foro di Milano;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, consigliere Francesco Targia, il rappresentante del Pubblico ministero in persona del Procuratore regionale Alessia Di Gregorio per il convenuto.

Premesso in

**F A T T O**

**1.** Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura Regionale conveniva, dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, il Generale Massimo Biagini per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 4.075,32 in favore del Ministero della difesa, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, quest'ultime a favore dello Stato.

A sostegno della domanda, l'organo requirente evidenziava:

- l'illegittima percezione dello stipendio, per un importo di euro 1.475,32, in mancanza della corrispondente prestazione lavorativa, con conseguente interruzione del sinallagma contrattuale, avendo l'Ufficiale falsamente attestato nei giorni 6, 7, 9, 13, 22 e 29 settembre, 18, 25, 26, 28 e 29 ottobre, 2-5, 8-12, 15-19, 25 e 29 novembre, 1 e 9 dicembre 2021 la presenza in servizio per un tempo pari a 25 ore e 42 minuti superiore a quello effettivo;

- l'utilizzo improprio dell'auto di servizio a fini personali (portare i figli a scuola o presso centri sportivi o per raggiungere lo studio dentistico) nei giorni 28 e 29 ottobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 novembre, con

conseguente danno per l'erario valutato equitativamente, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 del codice civile, nella misura di euro 2.600,00, tenuto conto dei costi per il carburante, dell'usura del mezzo, della distrazione dello stesso dalle esigenze di servizio, nonché, talvolta, anche degli oneri corrisposti al militare preposto alla guida e avendo a riferimento il costo per il noleggio di un'autovettura aventi analoghe caratteristiche (150 euro al giorno) e quello dell'autista (stimato in euro 200,00 a giornata).

Relativamente all'elemento psicologico la Procura segnalava gli artifici e raggiri e la pervicace condotta fraudolenta consistente nella falsa attestazione della sua presenza in servizio e nell'utilizzo dell'autovettura e, talvolta, anche dell'autista assegnato per fini personali.

**2.** Con memoria di costituzione del 30 gennaio 2025, la difesa del Generale Biagini chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e, in via subordinata, di limitare la responsabilità erariale a soli euro 76,54, con vittoria delle spese di causa.

In particolare, preliminarmente, evidenziava che il Tribunale militare di Verona, con sentenza in data 15 novembre 2024, ha prosciolto il militare dal reato di truffa militare e, ritenendo non potersi configurare il peculato militare, difettando l'uso continuativo del mezzo militare, ha trasmesso gli atti alla competente Procura ordinaria di Bolzano, per la verifica dell'eventuale configurabilità del reato di peculato d'uso.

Nel merito, poi, riprendendo le argomentazioni già svolte a seguito dell'invito a dedurre, ritenute non rilevanti dalla Procura contabile, segnalava la presenza di palesi errori nella relazione di servizio redatta dall'Arma dei Carabinieri, su cui si fonda l'atto di citazione. In particolare, faceva presente che, contrariamente a quanto dedotto, il centro Druso all'interno del quale, oltre la foresteria ove alloggiava l'Ufficiale, hanno sede numerosi uffici militari posti alle dipendenze del Generale Biagini, andrebbe considerata quale sede di servizio. Rilevava, poi, la non decisiva valenza probatoria degli "agganci" delle cellule telefoniche, considerata la possibilità di agganci duplici ed il fatto che è stato monitorato il solo cellulare personale, in alcuni casi in uso ai familiari, e non l'utenza di servizio sempre a disposizione del Generale. Inoltre, sottolineava l'irrilevanza delle errate registrazioni degli orari, se di pochi minuti, potendo le stesse dipendere da erronee regolazioni dei diversi orologi. Metteva in evidenza che il Generale Biagini, a volte, si sarebbe trattenuto in Ufficio più a lungo dell'orario registrato (per un totale di 11 ore e 24 minuti) e che i trenta minuti di pausa pranzo possono essere fruiti anche in orari diversi da quelli ricompresi tra le 12.00 e le 15.00, potendo essere dedicati, senza alcuna autorizzazione, ad attività diverse ed essendo gli stessi comunque automaticamente decurtati dall'orario di servizio.

Considerato, poi, che l'assoluzione penale ha riguardato i giorni 6, 7, 9, 13,

22, 23 e 28 settembre, 18, 25, 26, 28 e 29 ottobre, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 29 novembre, 1° e 9 dicembre 2021, mentre per quattro episodi (3, 8, 19 e 25 novembre) il Tribunale militare ha ravvisato la non punibilità in ragione della particolare tenuità, rappresentava, con riferimento alle singole giornate e all'arco temporale di assenza, quanto segue:

- il 3 novembre 2021, a fronte di un'assenza contestata di 1 ora e 39 minuti (dalle 10.45 alle 12.24) per la fruizione di cure odontoiatriche, la reale assenza sarebbe di appena 30 minuti, coincidente con la durata della pausa pranzo, come confermato dalla segretaria dello studio medico che ha parlato di una durata media degli appuntamenti di mezz'ora; il militare, infatti, avrebbe prima lavorato al centro Druso, si sarebbe recato, poi, a piedi in via IV novembre, in vista dei preparativi di una cerimonia, e, quindi, dal dentista per far rientro al Comando truppe alpine con l'auto di servizio incontrata casualmente;
- l'8 novembre 2021, a fronte delle 2 ore e 4 minuti contestati (dalle 8.00 alle 8.04 e dalle 15.00 alle 17.00) per accompagnare la moglie a prendere l'autobus, prelevare i figli da scuola e accudirli, i reali minuti di assenza sarebbero pari a 54 (dalle 15.14 orario in cui esce dal centro Druso alle 16.08 orario in cui vi fa rientro);
- il 19 novembre 2021, a fronte dei 20 minuti contestati (dalle 8.00 alle

8.02, 12.25 alle 12.39 e dalle 13.02 alle 13.41, da cui detrarre i 30 minuti della pausa pranzo), la reale assenza dal servizio sarebbe pari a 18 minuti, nei quali, peraltro, l'Ufficiale avrebbe prestato attività d'ufficio, risultando impegnato in telefonate di lavoro;

- il 25 novembre 2021, a fronte delle 5 ore e 29 minuti contestati (dalle 13.16 alle 19.15) per occuparsi dei figli e fare la spesa, le ore realmente dedicate ad impegni personali sarebbero 2, in parte, peraltro, utilizzate per telefonate di lavoro.

Con riferimento, poi, alla seconda contestazione (l'utilizzo dell'auto di servizio a fini personali), evidenziava che l'autovettura era costantemente a disposizione della segreteria per le necessarie incombenze, con la conseguenza che appare incongruo l'addebito al Generale dell'uso dell'auto per l'intera giornata, in presenza di un comprovato utilizzo della stessa, per fini non istituzionali, limitato a pochi minuti.

Riguardo alle singole contestazioni osservava quanto segue:

- l'accompagnare i figli a scuola non comportava alcun significativo allungamento del percorso ed egualmente non comportava oneri il portare con sé la figlia al Comando, per non lasciarla sola nell'alloggio (26 ottobre);
- allo stesso modo appare non rilevante la breve deviazione (400 m.) fatta per passare in un'autofficina (2 novembre);

- irregolare, invece, è il percorso per il centro sportivo anche se la distanza dal centro Druso (6,4 km) deve ritenersi contenuta (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12. novembre), così come quella tra il centro sportivo e la sede IVECO (1,5 km) (3 novembre) o quella tra il centro Druso e la stazione dei pullman (6,6 km) (8 novembre).
- in molti casi gli spostamenti erano dettati da ragioni di lavoro (incontri e colloqui).

Richiamava, inoltre, ai fini dell'eventuale quantificazione del danno le tabelle di onerosità predisposte dallo Stato Maggiore della Difesa (SMD-L-029 ed. 2020), che prevedono un costo chilometrico, comprensivo delle spese per il carburante, pari circa ad euro 0,92 per km percorso.

Per quanto attiene, invece, l'impiego dell'autista nelle giornate del 28 ottobre, 2, 3, 4 e 29 novembre, affermava che l'utilizzo del conduttore in tutte e quattro le giornate era avvenuto per sole esigenze di servizio, tra cui rientrano anche gli spostamenti tra il Comando alpini e il centro Druso.

In ultimo, parte convenuta chiedeva ammettersi prova testimoniale, indicando i testi e l'articolato di prova.

**3.** All'udienza del 21 febbraio 2025, le parti comunicavano che la sentenza del Tribunale militare di Verona del 15 novembre 2024 era divenuta definitiva, si riportavano alle difese scritte ed insistevano nelle rispettive conclusioni e il giudizio veniva trattenuto in decisione.

DIRITTO

**1.** La fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda il presunto danno erariale, quantificato in euro 4.075,32, asseritamente cagionato al Ministero della difesa, da parte dell'odierno convenuto per aver illegittimamente percepito la retribuzione, per un importo di euro 1.475,32, in mancanza della corrispondente prestazione lavorativa, grazie alla falsa attestazione della presenza in servizio nei giorni 6, 7, 9, 13, 22 e 29 settembre, 18, 25, 26, 28 e 29 ottobre, 2-5, 8-12, 15-19, 25 e 29 novembre, 1 e 9 dicembre 2021 per un tempo pari a 25 ore e 42 minuti superiore a quello effettivo e per avere impropriamente utilizzato l'auto di servizio, e talvolta il militare assegnatogli quale conduttore del mezzo, a fini personali (portare i figli a scuola o presso centri sportivi o per raggiungere lo studio dentistico) nei giorni 28 e 29 ottobre, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 novembre, con un conseguente danno per l'erario valutato equitativamente in euro 2.600,00.

**2.** Il Collegio ritiene di doversi pronunciare, preliminarmente, sull'stanza di escussione di testimoni formulata dalla difesa del convenuto. La richiesta non può essere accolta in quanto non concludente, vertendo su argomenti non contestati o oggetto di esame da parte del giudice penale.

**3.** Sempre in via preliminare, ritiene di dover evidenziare che le medesime condotte poste in essere dal militare e ritenute foriere di danno erariale sono

state oggetto di procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 44/2024 del 15 novembre 2024, passata in giudicato, con la quale il Tribunale militare di Verona ha assolto il Generale Biagini dal reato di truffa militare per le ipotesi di falsa attestazione della presenza, ravvisatane la non punibilità in ragione della particolare tenuità limitatamente agli episodi del 3, 8, 19 e 25 novembre 2021 e per insussistenza dei fatti nelle rimanenti date e ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione con riguardo al contestato improprio utilizzo del mezzo di servizio, non potendosi configurare nella fattispecie in esame il peculato militare, difettando l'uso continuativo, con contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura ordinaria di Bolzano, per la verifica dell'eventuale configurabilità del reato di peculato d'uso.

Al riguardo, deve essere altresì osservato che, ai sensi dell'art. 651-*bis* c.p.p. "*la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto …" mentre*, in base al successivo art. 652 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento "*ha efficacia di giudicato, quanto*

*all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso … nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno*".

**4.** Da quanto sopra discende che, nel caso in esame, relativamente alla prima posta di danno, debbono essere prese in considerazione le sole giornate del 3, 8, 19 e 25 novembre 2021, essendo stata esclusa per le altre, dalla sentenza penale di proscioglimento, la sussistenza del fatto. Per dette giornate, come correttamente dedotto da parte convenuta, il giudice penale, pur avendo accertato la sussistenza del fatto e la sua commissione da parte dell'imputato, non ha proceduto alla quantificazione del danno, rimessa a questo giudice che, però, in questa sede, non può non tenere conto dei periodi di interruzione della presenza accertati in sentenza (1 ora e 9 minuti il 3 novembre; 1 ora e 2 minuti l'8 novembre; 18 minuti il 19 novembre; 2 ore il 25 novembre; per un totale di 4 ore e 29 minuti) e della retribuzione oraria dell'Ufficiale (euro 57,18), con un complessivo danno pari ad euro 256,27.

Peraltro, le argomentazioni contenute in merito nella comparsa di risposta, oltre che ininfluenti in presenza di un giudicato penale, appaiono in alcuni casi in linea con quanto affermato nella richiamata sentenza (giorni 19 e 25 novembre), in altro discostarsi di pochi minuti (19 novembre) e solo in un caso (3 novembre) divergenti, sulla base di argomentazioni non suffragate da elementi probatori certi.

**5.** Con riferimento, poi, alla seconda posta di danno, relativa all'utilizzo improprio dell'auto di servizio, deve evidenziarsi che il giudice penale ha fatto presente come risulti non solo provato, ma anche non contestato, l'utilizzo del veicolo "*anche per esigenze e motivi personali … sia in orario di servizio sia fuori dall'orario di servizio, per svolgere incombenze familiari e private: accompagnare e prendere i figli dal plesso scolastico; andare alla Lidl a fare la spesa; passare dall'officina ove la sua vettura era ricoverata per la riparazione; andare presso il soccorso stradale a concordare e pagare l'intervento; accompagnare la moglie in partenza per prendere mezzi di trasporto; accompagnare i figli presso i centri sportivi ove svolgono attività fisica"*. Al tempo stesso dagli atti del procedimento penale emerge anche come la vettura, rimasta nella disponibilità dell'ufficio per le esigenze di servizio, sia stata utilizzata solo "momentaneamente" e non in modo continuativo per finalità non di servizio.

Parte convenuta, del resto, non smentisce l'avvenuto utilizzo anche per finalità non istituzionali, ma sottolinea l'occasionalità, l'irrilevanza in alcuni casi delle deviazioni effettuate e il numero limitato dei chilometri percorsi per esigenze private. Contesta, poi, le modalità di quantificazione del danno ritenendo corretto l'utilizzo delle tabelle di onerosità predisposte dallo Stato Maggiore della Difesa (SMD-L-029 ed. 2020), che prevedono un costo chilometrico, comprensivo delle spese per il carburante, pari circa ad euro

0,92 per km percorso, in luogo delle modalità di calcolo utilizzate dalla Procura (costo noleggio di un'autovettura avente analoghe caratteristiche).

Al riguardo, a giudizio del Collegio, deve evidenziarsi che, sulla base della comune esperienza, il costo riportato nelle menzionate tabelle di onerosità non appare remunerativo dei costi sostenuti dall'amministrazione per il carburante, i lubrificanti, l'assicurazione, la manutenzione, i tagliandi, l'ammortamento e le altre spese necessarie per il funzionamento del mezzo.

Ad un tempo, deve ritenersi eccessivo il parametro prescelto dalla Procura regionale (costo medio del servizio di noleggio di un'auto avente le medesime caratteristiche, pari ad euro 150,00 al giorno). Occorre, infatti, tener conto della vetustà del mezzo e della circostanza dell'avvenuto uso promiscuo del mezzo (uso di servizio e privato) nelle dodici giornate contestate, con la conseguenza che appare equo determinare, in via equitativa, la misura del danno in euro 50,00 al giorno (un terzo del costo medio del servizio di noleggio di un'auto avente le medesime caratteristiche), per un danno complessivo di euro 600,00.

**6.** Riguardo, poi, all'impiego dell'autista nelle giornate del 28 ottobre, 2, 3, 4 e 29 novembre, deve precisarsi che l'affermazione di parte convenuta in ordine all'avvenuto utilizzo del conduttore in tutte le giornate indicate per sole esigenze di servizio trova riscontro nel materiale probatorio versato in atti solo limitatamente alle giornate del 4 e del 29 novembre. Nelle altre

giornate, infatti, è indubbio che il Biagini, con l'auto di servizio guidata da un militare, abbia accompagnato e/o prelevato i figli a scuola (28 ottobre, 2 novembre) o si sia recato dal dentista (28 ottobre, 3 novembre). Considerato il numero limitato delle giornate in cui l'autista del mezzo è stato adibito ad attività non istituzionali e considerato che dette attività hanno impegnato il conducente per una parte limitata della giornata appare equo limitare il danno in euro 150,00.

**7.** Oltre al rapporto di servizio con l'Amministrazione danneggiata, alla condotta fraudolenta posta in essere, alla sussistenza di un danno (pari ad euro 1.006,27) e al nesso di causalità tra condotta ed evento, va ritenuto esistente anche l'elemento del dolo, data la chiara volontà del convenuto di percepire retribuzioni per ore non lavorate, grazie alla falsa attestazione delle presenze e l'avvenuto utilizzo, in più occasioni, dell'autovettura militare, e talvolta dell'autista ad essa assegnato, per scopi, con tutta evidenza, privati.

**8.** In conclusione, il Collegio ritiene, nei limiti di cui in parte motiva, meritevole di accoglimento la pretesa risarcitoria esercitata nei confronti del Generale Massimo Biagini, all'uopo precisando che la rivalutazione monetaria sarà applicata solo con riguardo alla prima posta di danno. (euro 256,67), segnatamente dal 25 novembre 2021 (cfr. Sez. Reg. Giur. Lombardia, n. 1028 del 6.5.1996), stante la commisurazione equitativa sottesa agli altri due suindicati importi risarcitori (euro 600,00 ed euro

150,00).

Le spese di giudizio, da rimborsare allo Stato, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie parzialmente la domanda nei confronti del Generale Massimo Biagini e, per l'effetto, lo condanna al pagamento della somma di euro 1.006,27 (millesei/27), oltre la rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo, in favore del Ministero della difesa.

- condanna, altresì, il Generale Massimo Biagini al pagamento delle spese di giudizio, in favore dello Stato, quantificate in euro 196,96.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Così provveduto nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.

| **Il Relatore** | **Il Presidente** |
|---|---|
| Francesco Targia | Enrico Marinaro |
| *(firmato digitalmente)* | *(firmato digitalmente)* |

*Depositata in segreteria il giorno 25/03/2025*

*Il funzionario*
*Tamara Mosconi*
*(firmato digitalmente)*